



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO**

PROGETTO ESECUTIVO

**INFRASTRUTTURAZIONE DEI COMPARTI C1 E C2 DELL'AREA PER IMPIANTI
PRODUTTIVI IN COMUNE DI TRENTO LOC. MARINA DI RAVINA E RISEZIONAMENTO
DELLA FOSSA DI ROMAGNANO CON FORMAZIONE DI ANNESSA STRADA DI SERVIZIO**

- criteri per la valutazione delle offerte anomale -

Premesse.

La valutazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso molto elevata rispetto alle lavorazioni oggetto della gara di appalto si pone come obiettivo quello di consentire all'Amministrazione appaltante di assicurarsi una realizzazione dell'opera con le caratteristiche predeterminate nel progetto e nei tempi prefissati. Al tempo stesso l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di concorrere a non favorire le distorsioni che si possono ingenerare nel mondo del lavoro legato alle opere pubbliche.

Tenuto conto del predetto obiettivo si può qualificare come "offerta anomala" quell'offerta che non è in grado di perseguire la finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della prestazione contrattuale nei tempi e nei modi previsti da parte del soggetto aggiudicatario, con conseguenti danni all'interesse pubblico alla migliore e corretta esecuzione dell'appalto.

Le opere in oggetto saranno aggiudicate utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera a) della LP 26/93 con applicazione dell'art. 30 commi 5bis e 5bis1 della medesima legge. Trattandosi di importo a base d'appalto inferiore alla soglia comunitaria la norma prevede che non si applichino le disposizioni di cui all'art. 40 della LP 26/93 e all'art. 63 del relativo Regolamento di attuazione. In base all'art. 30 commi 5bis e 5bis1 l'Amministrazione valuterà "la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse". Nel caso di lavori sottosoglia comunitaria la norma stessa individua quale elemento specifico l'importo complessivo del costo del personale. Qualora il costo complessivo del personale dell'offerta sia pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse l'offerta nel suo complesso verrà sottoposta alla valutazione di anomalia.

Qualora il costo complessivo della manodopera risulti superiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse verranno valutate le seguenti caratteristiche per le quali dovranno essere presentate idonee garanzie:

- le voci il cui importo incide più del 10% rispetto al totale dell'offerta;
- le voci il cui importo risulti inferiore al 10% della media aritmetica (tolto il 10% delle ali) degli importi riferiti alla stessa voce di tutte le offerte ammesse;
- le singole unità elementari componenti la singola analisi, il cui importo risulti inferiore al 10% della media aritmetica (tolto il 10% delle ali) delle singole unità elementari di tutte le offerte ammesse;
- le nuove lavorazioni introdotte nell'offerta.

Documentazione necessaria per la valutazione delle offerte anomale.

Si procederà col sottoporre a verifica la prima migliore offerta. Se la stessa dovesse essere ritenuta anomala, si procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino all'individuazione della migliore offerta non anomala.

A completa giustificazione degli elementi di costo riportati nelle analisi prezzi, le imprese offerenti dovranno produrre, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, idonea documentazione.

Tale documentazione potrà comunque essere presa in considerazione solamente se rispondente alle caratteristiche predeterminate dall'Amministrazione e solo in quanto dia dimostrazione di "economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o delle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'impresa offerente".

Su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice l'impresa offerente dovrà consegnare, entro 15 giorni, la documentazione di supporto delle analisi al fine di comprovare che il prezzo componente le analisi stesse rispetti i criteri descritti nel presente documento. La mancata o tardiva presentazione della documentazione comporterà la dichiarazione di anomalia dell'offerta e la non aggiudicazione dei lavori all'offerente.

Le giustificazioni saranno costituite da regolare preventivo reso per iscritto da una ditta fornitrice o da una descrizione accuratamente dettagliata degli elementi che consentono all'impresa di formulare quell'offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l'offerta si intende un'illustrazione dei dati documentabili che provano la possibilità di garantire i prezzi offerti dei singoli componenti dell'analisi.

A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di rivenditori, in ogni caso lo sconto applicato a questi ultimi dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dal fornitore stesso. Detta documentazione dovrà

essere chiara ed inequivocabile sia per quanto riguarda il prezzo, ma anche per le caratteristiche tecniche del prodotto offerto in modo da renderlo confrontabile con quanto previsto nell'elenco descrittivo delle voci e dalle specifiche delle clausole contrattuali. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto applicato all'impresa partecipante alla gara. Anche i listini di riferimento dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti, qualora questi non siano ancora costituiti.

La documentazione che sarà prodotta a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita dai fax dei fornitori. I fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti, qualora questi non siano ancora costituiti.

Ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera. I prezzi indicati nell'offerta avranno validità per tutta la durata dei lavori. Si chiarisce inoltre che i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore di quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni.

La documentazione fornita dovrà essere firmata su ogni facciata da parte del legale rappresentante dell'impresa o in caso di ATI da parte dei legali rappresentanti dell'impresa mandataria e delle imprese mandanti.

Ogni offerta di fornitori (lettera o fax) per essere accettata dovrà riportare nell'oggetto il titolo del progetto: "INFRASTRUTTURAZIONE AREA PRODUTTIVA DI RAVINA".

Tale documentazione sarà considerata valida solamente quando presenti le caratteristiche che di seguito si elencano con riguardo ai singoli elementi di costo.

1. **Mano d'opera:** Il costo orario della mano d'opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da giustificare non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano d'opera valide in Provincia di Trento per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione considerata nell'analisi (es. per le lavorazioni tipicamente edili il costo orario accertato dall'Ufficio del Genio Civile di Trento).

Si precisa che la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera rientra nel concetto di "condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente".

Ai fini della giustificazione del prezzo sono stati posti dei vincoli per quanto riguarda l'incidenza della mano d'opera nella lavorazione considerata nell'analisi,

espressa in termini di costo totale della manodopera come previsto dall'articolo 30 comma 5 bis 1 della LP 26/93 e s.m.

Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della mano d'opera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della mano d'opera stessa. Si precisa che per "produttività eccezionali" si intende capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative.

Non potranno essere utilizzati costi diversi per la stessa tipologia di manodopera all'interno delle diverse voci.

2. **Materiali a piè d'opera:** Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all'elemento di costo rappresentato dalla fornitura dei materiali a piè d'opera, l'impresa offerente dovrà accompagnare l'analisi con documentazione normalmente utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale del preventivo della ditta fornitrice o del contratto con questa stipulato.

Per certezza legale dell'offerta o del contratto si intende l'esistenza di un preventivo scritto con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera.

Qualora l'impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell'analisi di prezzo da giustificare deve esibire documentazione idonea ad attestarne l'esistenza. Dalla documentazione dovrà pure risultare in maniera inequivocabile la provenienza certa di detto materiale.

3. **Noleggi:** Per noleggio di mezzo d'opera e/o attrezzatura si deve intendere:

- il "nolo a caldo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo dell'operatore;

- il "nolo a freddo" del mezzo d'opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato dell'incidenza del costo della mano d'opera necessaria per il suo impiego;

Per quanto riguarda il nolo a caldo gli importi relativi al manovratore andranno a concorrere nel calcolo del costo totale della manodopera.

I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d'opera, i carburanti, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine. Sono inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio, lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni, affinché i mezzi d'opera siano sempre in buono stato di servizio.

Nel caso di utilizzo di mezzi d'opera e/o attrezzature noleggiati, l'impresa offerente dovrà corredare l'analisi di prezzo con documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale del preventivo o del contratto per il nolo del mezzo d'opera o dell'attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè d'opera.

Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi, nelle analisi dovranno essere evidenziati i prezzi dei noli di tutti i mezzi.

4. **Trasporti:** Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d'opera.

I trasporti a scarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando compiutamente la disponibilità e la distanza di scariche per materiali inerti, ovvero la distanza del centro di riciclaggio. Dovrà inoltre essere comunicata la località dove sarà stoccato il materiale di risulta ed il relativo costo unitario allegando documentazione specifica.

5. **Spese Generali:** Tenuto conto del fatto che le spese generali per definizione si rapportano ad effettivi costi d'impresa generali correnti e fissi o non continuativi.

E' altresì indicata una percentuale del 7 % per spese generali al di sotto della quale l'impresa offerente è tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato nei termini di cui al precedente punto 2, in merito alle condizioni particolarmente favorevoli, o all'economicità del processo di costruzione o alle soluzioni tecniche adottate che consentano alla stessa impresa di ridurre l'incidenza delle spese generali.

6. **Utile di Impresa:** Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa.

A fronte della determinazione da parte dell'Amministrazione di un utile del 10% da aggiungere ai costi elementari, viene prefissata nelle singole analisi dei prezzi una misura minima indicativa dell'utile da riconoscere all'impresa pari al 5%, in considerazione della durata dei lavori. Ciò al fine di evitare che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilità dell'offerta.

Il mancato rispetto della predetta aliquota percentuale indicativa su espressa, determina l'attivazione della procedura di giustificazione.

Subappalti.

In ogni caso l'Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo il preventivo reso da parte di imprese subappaltatrici candidate all'esecuzione della specifica opera o lavorazione. Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ad essere sottratte al giudizio di anomalia. Il subappalto, infatti, introduce a sua volta un altro prezzo che, dovendo consentire un minimo di guadagno per il subappaltatore, è sicuramente più anomalo di quello presentato dalla ditta offerente e non può pertanto assumere la veste di giustificativo che integra l'ipotesi di economicità del

procedimento di costruzione o condizione particolarmente favorevole per l'impresa offerente.

L'impresa offerente dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l'economicità del prezzo dell'opera o della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto.

Trento, settembre 2012

IL PROGETTISTA:

- ing. Andrea Comper-

IL DIRIGENTE

- dott. Daniele Bernardi -